

11_S025_1_ADC_AMB ENER ACCORDO CON MIBAC_1_TESTO

ACCORDO

tra

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

e

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

PREMESSO

che la Regione Friuli Venezia Giulia è un'area di grande valore storico, culturale e paesaggistico, in cui sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici di eccezionale interesse; che la Regione Friuli Venezia Giulia ha il dovere di tutelare e valorizzare tali beni, in conformità con le disposizioni legislative vigenti; che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato un accordo di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 1430 del 28/12/1998, per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici della Regione Friuli Venezia Giulia;

che la Regione Friuli Venezia Giulia ha il dovere di tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici della Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità con le disposizioni legislative vigenti; che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato un accordo di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 1430 del 28/12/1998, per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici della Regione Friuli Venezia Giulia;



ACCORDO TRA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
nella persona dell'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna

e

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
nella persona del Direttore Regionale

ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti la delimitazione dei territori costieri di cui all'articolo 142, comma 1, lettera a) dello stesso decreto – delimitazione della linea di battigia della laguna di Marano Lagunare e Grado

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, l'articolo 5, comma 6, l'articolo 131, l'articolo 133, commi 2 e 3, l'articolo 142, comma 1, lett. a) e l'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica" e la quarta circolare esplicativa della Direzione regionale della pianificazione territoriale, diramata con nota prot. P.T./9760/4.102 del 5 ottobre 1992;


VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e, in particolare l'articolo 64, comma 1, lettera a) con il quale è stata abrogata la citata legge regionale n.52/1991;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

PREMESSO

CHE il tra il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato "Ministero"), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata "Regione") e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (di seguito Ministero dell'Ambiente), è stato sottoscritto in data 22 novembre 2006 il Protocollo d'intesa per la redazione del Piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 della versione vigente al momento della ratifica, articolo sostituito ad opera del decreto legislativo 157/2006 e da ultimo del decreto legislativo 62/2008;

CHE la Regione e il Ministero hanno in via di conclusione una fase ricognitiva e di studio propedeutica alla formazione del Piano, operando attraverso le proprie strutture e con un incarico di consulenza affidato all'Università degli Studi di Trieste, e che tale fase di studio è utile alla definizione del quadro conoscitivo e strategico sul quale impostare il processo di pianificazione paesaggistica;



CHE l'attività di cui sopra è finalizzata ad elaborare i contenuti del piano paesaggistico di cui all'articolo 143, comma 1, lett.a) e all'articolo 143, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 42/2004 con riferimento ai fiumi, torrenti, corsi d'acqua;

CHE la Regione e il Ministero hanno avviato le attività di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del decreto legislativo 42/2004 e che detta attività attiene ai contenuti del piano paesaggistico di cui all'articolo 143, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 42/2004;

CHE il Ministero, di concerto con la Regione, ha affidato un incarico professionale per *Attività di supporto all'attività di pianificazione paesaggistica* come di seguito specificato in dettaglio: *indagine della fascia minima di 300 mt dalla linea di costa, estesa ad una profondità maggiore in relazione alla presenza di specifici valori paesaggistici culturali ed archeologici, lettura degli elementi strutturali del paesaggio, delle dinamiche di trasformazione e dei caratteri identitari, sopralluoghi su tutto il territorio di indagine con rilievi fotografici e successiva realizzazione di album ed abachi, analisi delle fonti (cartografia regionale, carte tematiche in materia di tutela ambientale e del territorio, piani regolatori, piani di settore, cartografia storica, documenti), analisi dei regimi di tutela in atto (piani regolatori, dichiarazione di interesse ai sensi D.lgs. 42/2004), individuazione dei valori e delle criticità, definizione degli obiettivi di tutela mediante la formulazione di misure e norme volte a mantenere e rafforzare i valori ed a contrastare le criticità. Individuazione ai sensi dell'art. 143 comma 4 lett. b) delle aree compromesse o degradate con gli interventi volti al loro recupero ed alla loro riqualificazione;*

CHE l'incarico di cui sopra è finalizzato a elaborare i contenuti del piano paesaggistico di cui all'articolo 143, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 42/2004 e in particolare alla ricognizione, delimitazione e determinazione delle prescrizioni d'uso dei territori di cui all'articolo 142, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 42/2004;

CHE il limite settentrionale della laguna è stato escluso dal vincolo di cui trattasi sulla base di considerazioni che erano basate, oltre che nella lettura delle disposizioni statali – che non citano espressamente il territorio lagunare – anche in considerazioni di carattere geologico, nonché nella previsione normativa di una garanzia di tutela del medesimo territorio lagunare, anche sotto il profilo paesaggistico, data dalle disposizioni relative alla prevista istituzione del Parco regionale della Laguna di Marano e Grado;

CHE, attualmente, la tutela della linea di costa si presenta differenziata in quanto i territori costieri prospettanti sulla Laguna di Marano Lagunare e Grado non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 42/2004;

CHE detti territori costieri prospettanti sulla Laguna di Marano Lagunare e Grado sono in minima parte già compresi nelle aree di cui al D.M. 17 dicembre 1962, in G.U. n. 15 del 18 gennaio 1963 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola di Santa Maria di Barbana, della strada Belvedere-Grado e del Bosco in località "La Rotta" siti nel territorio del comune di Grado (Gorizia)) e al D.M. 13 ottobre 1971 in G.U. n. 305 del 2 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Grado);

CHE, in relazione alle modifiche normative regionali intervenute e nelle more dell'adozione della pianificazione paesaggistica del territorio, vi è l'esigenza di provvedere con modalità uniformi alla salvaguardia e alla tutela del paesaggio



dell'intero territorio costiero regionale mediante l'adozione delle misure disposte dall'ordinamento vigente;

CHE in attesa della elaborazione del Piano paesaggistico sia necessario impartire indirizzi e criteri per la delimitazione dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 142 comma 1 lett.a) del Codice;

CONSIDERATO

CHE il territorio perilagunare si presenta come un luogo fondamentale di transizione tra due ambiti paesaggistici contigui, quello lagunare e quello della pianura delle bonifiche a scolo meccanico e dei boschi planiziali. Tale territorio nel suo complesso è fortemente connotato dalle opere di bonifica e dall'argine di conterminazione lagunare, che compongono un paesaggio ormai storicizzato. In esso sono presenti lacerti delle paludi e dei boschi umidi che un tempo ricoprivano detti territori e insediamenti di antica formazione.

CHE, per i motivi sopra esposti, il territorio perilagunare riveste un indubbio valore paesaggistico meritevole di tutela.

RILEVATA la necessità di assicurare una tutela unitaria dei beni paesaggistici, in coerenza con le funzioni rispettivamente attribuite dalla legge al Ministero e alla Regione

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

1. In attesa della elaborazione del Piano paesaggistico regionale e ai fini della individuazione negli strumenti urbanistici delle aree tutelate *ex lege* di cui all'articolo 142 comma 1 lett.a) del decreto legislativo 42/2004, la delimitazione della linea di battigia della Laguna di Marano Lagunare e Grado è quella indicata nell'elaborato in allegato sub A al presente accordo, reso in formato pdf.
2. Lo stesso elaborato è depositato, su supporto vettoriale in formato "Mdb" e "Shp", presso il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ed è reso disponibile sulle pagine Web della Regione e sull'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT).
3. Nei territori compresi nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia come sopra delimitata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del Codice.
4. Le disposizioni di cui al presente accordo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 risultavano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B.
5. I comuni delimitano le aree di cui al punto 4 del presente accordo e ne inviano copia al Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna per la pubblicazione sull'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT)
6. Le disposizioni di cui al punto 3 del presente Accordo non si applicano agli interventi per i quali siano già stati rilasciati i titoli edilizi oppure qualificati di edilizia libera ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica e i cui lavori siano stati iniziati alla data di efficacia del presente Accordo.
7. La Regione e i Comuni territorialmente interessati conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri esposti nel presente accordo.
La Regione si impegna ad effettuare un monitoraggio presso i Comuni territorialmente interessati sugli esiti dell'accordo.



9. Il presente provvedimento è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, li **18 NOV. 2011**



Per la **Regione Friuli Venezia Giulia**

L'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna

dot. Luca Ciriani

Per il **Ministero per i Beni e le Attività culturali**

Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

ch. Giangiacomo Martines



Giangiacomo Martines

11_5025_1_ADC_AMB ENER ACCORDO CON MIBAC_2_ALL1_CARTINA

